

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 3 aprile 2015 Numero 12/2015

NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

E' di prossima emanazione il nuovo Regolamento sulla formazione professionale continua, adottato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Il documento, oltre ad ampliare la platea dei soggetti che possono organizzare eventi formativi, introduce diverse novità, tra le principali: - l'istruttoria per l'accreditamento degli eventi formativi è demandata all'Ordine territorialmente competente; - distinzione tra <formazione> ed <aggiornamento>, intesa la prima quale fonte di sviluppo ed approfondimento, in una strategia di crescita per la professione; - attribuzione alle ore di formazione di un punteggio orario di 2 - 3 crediti, contro 1 credito ad ora per l'aggiornamento; - aumento dei crediti formativi che si possono ottenere attraverso la formazione a distanza (fino ad un massimo di 20 all'anno); - abolizione di obblighi di formazione per chi ha superato 65 anni di età; - riduzione di 45 crediti (nel triennio) per i casi di maternità; - esclusione dei soggetti destinatari di sanzione disciplinare dagli elenchi per l'assegnazione di incarichi; - adeguamento, in prospettiva, agli *standard* internazionali che prevedono 120 crediti, anziché 90 (nel triennio).

IMU E TASI: AGGIORNATI I COEFFICIENTI DEI FABBRICATI <D>
Con decreto del 25.3.2015, in attesa di pubblicazione sulla G.U., il Ministero dell'economia ha reso noto i coefficienti per la determinazione della base imponibile di IMU e TASI, per il 2015, per i fabbricati di categoria <D>, privi di rendita (non accatastati), posseduti da imprese. Si tratta di capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali, ed altre tipologie di edifici a destinazione commerciale o produttiva. I coefficienti, che si applicano ai costi contabilizzati per anno di formazione del cespite, sono consultabili su EUTEKNE - info del 26.3 scorso.

CONTABILIZZAZIONE <BONUS> TREMONTI-QUATER
Riguardo alla rilevazione in bilancio del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (art. 18 D.L. n. 91/2014), la dottrina propone due soluzioni. L'orien-

tamento prevalente considera il credito d'imposta alla stregua di un <contributo in conto impianti> e ne consiglia la classificazione nella voce A5 del Conto economico, rinviando la parte di competenza degli esercizi successivi, mediante l'iscrizione di <risconti passivi>. La contropartita sarà iscritta in Stato patrimoniale alla voce C.II.4-bis (<Crediti tributari>). Di tali poste deve ovviamente esserne fatta menzione in Nota integrativa. Da ricordare, la variazione <in diminuzione> dell'imponibile fiscale, della componente positiva, nel modello di dichiarazione dei redditi. La seconda versione prevede invece l'iscrizione del credito nella voce 22 del Conto economico, movimentata in avere, a riduzione delle imposte correnti dell'esercizio. Tale impostazione si spiega in quanto nella voce D12 del passivo di Stato patrimoniale sono iscritti i debiti per imposte <al netto dei crediti d'imposta, se compensabili>.

INTERRUZIONE DEL PROCESSO D'AMMORTAMENTO

In sede di redazione del bilancio, soprattutto in periodi di scarsi risultati, si può essere indotti a < saltare > l'ammortamento di uno o più cespiti. Sulla scorta dei Principi contabili, sono soltanto tre le situazioni nelle quali il processo d'ammortamento può (e deve) essere interrotto. La prima riguarda i cespiti destinati alla vendita, che devono essere perciò classificati nell'attivo circolante e valutati al minore tra il valore netto contabile ed il presunto realizzo, desumibile dall'andamento del mercato. Come già ricordato, a proposito delle < società non operative >, è però necessario che il bene sia vendibile nelle condizioni in cui si trova e che la vendita sia altamente probabile nel breve periodo (OIC 16). La seconda fattispecie riguarda i cespiti obsoleti e quelli non più utilizzati nel ciclo produttivo. Anche in questo caso l'iscrizione in bilancio dovrà avvenire al minore tra il valore contabile ed il valore recuperabile (OIC 9). Da ultimo, quando il valore contabile dell'immobilizzo risulta inferiore rispetto al valore residuo stimato, cioè l'importo realizzabile del bene al termine del periodo di vita utile, attraverso la sua alienazione. Non costituiscono invece motivazione valida per

interrompere l'ammortamento il non utilizzo, o il sottoutilizzo, del cespite per un certo periodo di tempo.

RISTRUTTURAZIONE: RIMBORSO IVA ANCHE SU IMMOBILE ALTRUI

Per la Cassazione (sentenza n. 6200 del 27.3.2015), l'IVA corrisposta in sede di ristrutturazione di un immobile commerciale può essere chiesta a rimborso, anche se chi ne ha sostenuto l'onere non ne è il proprietario (ma detiene l'immobile in locazione). Nel caso di specie, si è trattato di un albergo. L'Agenzia delle Entrate aveva giustificato il diniego col contenuto letterale dell'art. 30, comma III, lett. c- del D.P.R. n. 633/1972, che prevede il rimborso dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili (nonché di beni e servizi per studi e ricerche). Per l'Ufficio, si era quindi in presenza di oneri pluriennali deducibili, ma non ammortizzabili in senso < tecnico >. Per i giudici, invece, ciò che rileva, ai fini del rimborso, è la strumentalità dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori, a prescindere dalla proprietà del bene e degli accordi contrattuali.

DECRETO IVA PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ED E-COMMERCE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 27.3.2015 il Decreto Legislativo che prevede le nuove regole di territorialità per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed e-commerce, resi a < privati >. In particolare, si considerano effettuate nel territorio dello Stato (se rese a committenti non soggetti passivi): - le prestazioni rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente, senza domicilio all'estero; - le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente, senza domicilio all'estero, e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione Europea. Lo stesso decreto prevede inoltre l'esonero dalla fatturazione (se non richiesta dal cliente) per le citate prestazioni (nei confronti di privati), anche nel caso di servizi resi da imprese italiane a clienti nazionali. Per l'assolvimento dell'imposta do-

vuta in altri stati UE da operatori residenti, è istituita la possibilità di assolvere l'imposta <estera> in Italia, tramite lo sportello unico telematico dell'Agenzia delle Entrate (Provvedimento n. 122854 del 30.9.2014).

QUALCHE CHIARIMENTO SUL <REVERSE CHARGE> IN EDILIZIA

La circolare dell'Agenzia (n. 14/E del 27.3.2015) porta qualche significativo contributo alla corretta interpretazione della norma, in vigore dall'1.1.2015, che prevede il <reverse charge> per numerose operazioni nel settore edile (art. 17, comma VI, lett. a-ter, D.P.R. n. 633/1972). Si tratta, in particolare, di demolizione, installazione impianti, completamento di edifici. I chiarimenti più importanti sono i seguenti: - le operazioni da sottoporre alla disciplina predetta sono prestazioni di servizio caratterizzate dai codici attività della Tabella ATECO 27, sezione F (tranne la <posa in opera di arredi>), indipendentemente dal tipo di attività svolta (in via prevalente) dal prestatore e dalla circostanza che ci si trovi, o meno, in presenza di appalto o subappalto; - continuano ad essere escluse dalla procedura le forniture di beni con posa in opera; - per <completamento di edifici> devono intendersi sostanzialmente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ecc.; - sono esclusi da <reverse charge> gli interventi compiuti su terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc., salvo che non costituiscano un elemento integrante dell'edificio stesso (piscine collocate su terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici posti sui tetti, ecc.); - sono altresì escluse le prestazioni su beni mobili di ogni tipo, anche macchinari (pulizia, installazione di impianti, demolizioni); - gli impianti relativi ad edifici, che sono attratti dalla disposizione, sono, ad esempio, gli impianti elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di distribuzione del gas, antincendio, ascensori e scale mobili, isolamento termico, acustico o antivibrazioni; - in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell'inversione contabile ed in parte soggette

all'applicazione dell'IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni. Tuttavia, con riferimento ad un unico contratto d'appalto, avente ad oggetto la costruzione di un edificio, ovvero interventi di restauro, risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivo anche di prestazioni soggette a <reverse charge>, troveranno applicazione le regole ordinarie, e non l'inversione contabile (concetto di prevalenza).

CREDITI D'IMPOSTA: ATTENZIONE ALLE COMPENSAZIONI

Come noto, dall'1.1.2011, l'art. 31, I comma, del D.L. n. 78/2010 ha sancito il divieto di compensazione <orizzontale> dei crediti erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di versamento (alla data in cui si intende effettuare la compensazione). Nel caso di più cartelle, rileva il complessivo debito scaduto; se è avvenuto un pagamento parziale, si considera il debito residuo. Ciò che importa è la scadenza del termine di pagamento; quindi la compensazione <orizzontale> è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell'avviso di accertamento esecutivo. La preclusione non opera in presenza di ruoli per i quali sia in atto una sospensione od una rateazione (sempre che, in quest'ultimo caso, le rate scadute non siano più di 7, oppure il loro ammontare, non superi 1.500 euro). Non rientrano altresì nel divieto di compensazione i crediti previdenziali, ed i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta. Il divieto in esame è superabile attraverso il pagamento diretto all'Agente della riscossione dell'intero debito scaduto, anche tramite la speciale forma di compensazione prevista dall'art. 31, I comma, V periodo, del citato D.L. n. 78/2010.


TERRENI: PERIZIA AL RIBASSO

Si consideri l'ipotesi di un terreno (edificabile), posseduto da una persona fisica, il cui valore sia stato <rideterminato> ai sensi del D.L. n. 282/2002 o successive proroghe, e che sia ceduto ad un prezzo inferiore al valore così <rideterminato>.

Per evitare di <vanificare> l'efficacia della perizia (ai fini imposte dirette), c'è un'alternativa alla predisposizione di una <nuova> <al ribasso> (che comporterebbe il pagamento dell'imposta sostitutiva all'aliquota dell'8% sul nuovo valore): è costituita dall'indicazione nel rogito anche del valore di perizia (più elevato, rispetto al prezzo di vendita), che costituirà però la base di determinazione delle imposte indirette dell'atto.

IL PROSSIMO NUMERO DI STUDIO BALDI NEWS USCIRÀ IL 17 APRILE. A TUTTI, BUONA PASQUA!!!

MERCATO FINANZIARIO		
	24/03/15	01/04/15
EURIBOR		
3 mesi	0,021	0,018
6 mesi	0,090	0,089
1 anno	0,205	0,199
CAMBI	24/03/15	01/04/15
Euro - USD	1,095	1,076
Euro - yen	130,89	129,29
SPREAD	24/03/15	01/04/15
(> Germania)	109	106



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO